

# Ordinanza di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di effluenti zootecnici di suino immessi nel suolo, nonché ripristino dello stato dei luoghi

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 6 maggio 2020, n. 336 - Gabbricci, pres.; Garbari, est. - Società Agricola Le Colombaie S.r.l. (avv. Bezzi) c. Comune di Visano (avv. Ballerini).

**Sanità pubblica - Allevamento di suini a cielo aperto - Ordinanza di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di effluenti zootecnici di suino immessi nel suolo, nonché ripristino dello stato dei luoghi.**

(*Omissis*)

FATTO

Esponde la società Agricola Le Colombaie S.r.l. di essere proprietaria di un'area di circa 34.000 mq nel comune di Visano (BS), coltivata per circa 9 ha, e di condurre – in qualità di soccidaria- un allevamento di suini a cielo aperto in area ad essa adiacente.

Gli effluenti dell'allevamento sono impiegati per la fertilizzazione dei terreni di sua proprietà, coltivati a granoturco, piante arboree da legno e pioppeti, attraverso la tecnica agronomica della cd. "fertirrigazione", che si articola in due fasi:

- lo sversamento del refluo zootecnico sul terreno interessato;
- la lavorazione superficiale per il suo interrimento, che deve di norma intervenire entro 24 ore dalla distribuzione al suolo, al fine di garantire l'efficacia fertilizzante e limitare al contempo fenomeni di ruscellamento superficiale del materiale liquido.

Detta pratica è stata autorizzata con AIA rilasciata il 14.9.2007, aggiornata il 22.11.2011 e in corso di rinnovo.

Con il gravame in epigrafe la ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza n. 12/2013, con cui il Comune di Visano - ritenendo violato il divieto di deposito incontrollato di rifiuti e paventando un inquinamento della falda sotterranea- le ha imposto di provvedere entro 20 giorni alla rimozione con avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti immessi nel suolo ed il ripristino dello stato dei luoghi. Detto provvedimento è stato adottato all'esito di un sopralluogo congiunto effettuato in data 1 giugno 2013 dagli agenti della polizia municipale, della polizia provinciale e di ARPA Brescia, nel corso del quale è stato accertato che la ricorrente ha riversato nel terreno di sua proprietà circa 4000 metri cubi di liquame proveniente dall'adiacente allevamento, ivi immesso attraverso un tubo che passa nel muro di recinzione. Tale sversamento, in quantitativi superiori a quelli previsti nel relativo PUA/POA, ha causato un evidente impaludimento superficiale su un'area di circa due ettari, per una profondità media di 20 centimetri ed un volume stimato di 3.988,4 mc.

Sostiene la ricorrente che il refluo era destinato alla fertirrigazione e che dopo lo spandimento al suolo effettuato i primi giorni di maggio, l'avvio della fase di lavorazione e di interrimento si è resa impossibile a causa dell'improvviso periodo di piogge eccezionalmente intense protrattosi per tutto il mese successivo che, unitamente alla scarsa impermeabilità del terreno, ha impedito l'accesso al fondo con i mezzi meccanici necessari alla lavorazione del terreno e ha determinato un ristagno superficiale dei liquami.

Queste le censure sollevate avverso il provvedimento impugnato:

I. *Violazione e/o falsa applicazione art. 183, co. 1, lett. a) d.lgs. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione art. 192, d.lgs. 152/2006.* L'ordinanza è stata adottata in totale carenza dei presupposti in fatto e in diritto. In primo luogo, infatti, il materiale di cui è intimata la rimozione non è qualificabile come rifiuto a termini dell'articolo 183 TUA, in quanto non è sostanza di cui la ricorrente voglia disfarsi, ma è materiale funzionale all'attività di coltivazione, nella quale l'azienda intende impiegarlo come previsto dall'AIA. Inoltre la responsabilità dell'abbandono del materiale deve essere imputata quantomeno a titolo di colpa, laddove nel caso di specie il mancato interrimento è dipeso da una oggettiva impossibilità, dovuta ai prolungati ed eccezionali fenomeni piovosi. Difetta altresì, secondo l'esponente, il requisito dell'"abbandono" dei materiali, avendo la società provveduto ad ultimare le fasi della concimazione non appena le condizioni meteorologiche e lo stato del terreno lo hanno consentito.

II. *Eccesso di potere per difetto istruttorio e di motivazione; illogicità ed irragionevolezza.* L'amministrazione ha adottato l'ordinanza di rimozione senza nemmeno attendere l'esito dell'analisi sui campioni prelevati, e quindi senza alcun riscontro sulla natura e consistenza del materiale; detti referti – secondo la società agricola – avrebbero comprovato l'infondatezza del paventato inquinamento della falda acquifera. Ulteriormente la mancanza di approfondimenti risulta evidente dall'erronea quantificazione del materiale del quale viene contestato l'abbandono, atteso che il ristagno è composto in gran parte di acqua piovana.

Si è costituito per resistere al ricorso l'intimato comune di Visano. La difesa dell'amministrazione ha precisato che dal sopralluogo effettuato dalla polizia locale il 19 luglio 2013 è emerso che il liquame non è stato rimosso, come affermato



dalla ricorrente, ma solamente interrato previa aratura del terreno. Ulteriormente ha evidenziato che non ricorrono nella specie le condizioni legittimanti l'utilizzo del liquame per la fertirrigazione, considerato che il terreno invaso non ha alcuna vocazione colturale, essendo ricoperto da piante che creano una specie di boscaglia; sottolinea inoltre che la società ha praticato un'apertura nel muro che delimita l'allevamento suinicolo, attraverso il quale una manichetta snodabile agganciata ad una pompa pesca direttamente i reflui zootecnici da una vasca, proprio ai fini di uno spargimento incontrollato degli stessi.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio decisoria del giorno 22 aprile 2020, sostitutiva dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 18/2020.

## DIRITTO

Con il primo motivo di gravame la ricorrente denuncia l'illegittima applicazione della normativa in materia di abbandono dei rifiuti, per difetto sia del requisito oggettivo (deducendo che il materiale era solo temporaneamente depositato al suolo in attesa di essere interrato e quindi non era "abbandonato") sia del requisito soggettivo (non risultando, a suo dire, imputabile alla società il mancato completamento del ciclo di fertilizzazione).

La censura non ha pregio.

La "fertirrigazione" consiste nell'abbinamento dell'irrigazione con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame. Si tratta di una tecnica agronomica che realizza una concimazione con impatto ambientale limitato.

Detta attività è consentita per ciascuna azienda non solo sulla base dell'AIA, ma anche nei limiti definiti dal Programma Operativo Aziendale (POA) e dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che, periodicamente aggiornati, contengono le informazioni atte a dimostrare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati in base ai fabbisogni colturali e secondo le normative vigenti.

Solo l'esercizio dell'attività di fertirrigazione nel rispetto degli specifici requisiti e nell'osservanza di corrette modalità consente di qualificare come lecita l'attività di utilizzazione degli effluenti di allevamento a termini dell'articolo 112 (Utilizzazione agronomica) del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 che invece, in difetto di tali condizioni, resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in più occasioni sulla pratica della fertirrigazione, richiamando le condizioni cui è subordinata la relativa disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti e ribadendo che tale tecnica deve avere l'effettiva finalità del recupero delle sostanze nutritive contenute negli effluenti e non può risolversi nel mero smaltimento delle deiezioni animali. Pertanto detta tecnica agricola presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica. Essa richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo oppure senza tener conto delle capacità di assorbimento del terreno con conseguente ristagno. (*ex multis* Cass. pen. Sez. III, 23 agosto 2019, n. 36367; Cass. pen. Sez. III, 10 giugno 2016, n. 24361).

L'attività di allevamento di suini della ricorrente è stata autorizzata con AIA rilasciata il 14.9.2007, aggiornata il 22.11.2011 e in corso di rinnovo alla data di presentazione del ricorso. La conferenza di servizi ha dato parere favorevole al rilascio dell'AIA con una serie di prescrizioni, tra le quali l'interramento dei reflui zootecnici entro 12/24 ore nella generalità dei casi ed entro 4/6 ore nei terreni localizzati nelle immediate vicinanze dei centri abitati.

Nel caso di specie le condizioni e i limiti della fertirrigazione non sono stati rispettati per modalità, tempistica, quantità e luogo di sversamento del refluo. L'area in questione infatti non presenta una coltura estensiva in atto, ma una boscaglia; inoltre -anche ove si consideri l'utilizzo dei reflui in funzione della coltura di piante arboree da legno e pioppeti- lo sversamento non è stato congruamente parametrato all'effettivo fabbisogno del terreno e colturale, considerata anche la scarsa permeabilità del suolo in questione, riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.

Attesi inoltre i tempi estremamente ristretti per l'interramento dei reflui dopo lo sversamento previsti dai citati provvedimenti autorizzativi (massimo 24 ore) non risulta fondata la tesi difensiva secondo cui la situazione di ristagno non sarebbe imputabile alla società ma causata da forza maggiore derivante dalla eccezionalità delle piogge verificatesi nel mese di maggio.

Si ricorda che il sopralluogo dal quale è originata l'ordinanza di rimozione e ripristino è stato condotto a distanza di un mese dal dichiarato sversamento e che, considerata la necessità (in ragione delle caratteristiche del processo che caratterizza tale tecnica) che la fertirrigazione sia programmata anche in considerazione delle previsioni meteo di breve periodo, il vistoso impaludamento non pare addebitabile a piogge "eccezionali ed imprevedibili", ma piuttosto ad una pratica eseguita al di fuori del consentito, sia per quantità che per modalità di spandimento.

Del resto la presenza nel muro di recinzione dell'allevamento di un'apertura richiudibile dall'interno attraverso la quale passava un tubo del diametro di circa 20 cm collegato alla vasca di stoccaggio è chiaro indice di una modalità di



spandimento dei liquami non adeguatamente controllata e organizzata nei tempi e nelle modalità rispetto alla necessità delle colture e quindi di una loro utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione.

Parimenti destituito di fondamento risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'esponente denuncia il difetto di istruttoria che ritiene confermato sia dall'erronea quantificazione del materiale (che non ammonterebbe a 4.000 mc ma a 3.000 mc) sia dal fatto che l'ordinanza è stata assunta senza attendere l'esito delle analisi del materiale prelevato.

La censura non ha pregio; infatti non hanno alcun rilievo sulla legittimità del gravato provvedimento né la stima esatta del materiale abbandonato né l'espletamento delle analisi dei campioni, attesa la chiara e non contestata natura dello stesso.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo.

*(Omissis)*

